**Comodato d’uso gratuito immobile destinato a Museo delle Scienze Geologiche e Archeologiche dell’isola di Pianosa**

L’anno duemilaventi, (fa fede la data apposta con l’ultima firma digitale), con la seguente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge

**tra**

– il Dr. Maurizio Burlando nato a Genova (GE), il 04/04/1963, residente in Genova, via Piave n. 20/2, CF. BRLMRZ63D04D969V, in qualità di Direttore pro-tempore del Parco Nazionale Arcipelago Toscano, con sede in Portoferraio (LI) Località Enfola n. 16 C.F. 91007440497, di seguito indicato con la qualifica di “**comodatario**”

**e**

– il Dott. Arch. Davide MONTAUTI nato a Livorno (LI), il 05.01.1972, residente in Campo nell’Elba (LI), Viale degli Etruschi n. 169, CF. MNTDVD72A05E625Y, in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Campo nell’Elba, C.F. il 82001510492, di seguito indicato con la qualifica di “**comodante**”

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1 – Oggetto**

Il comodante concede in comodato d’uso gratuito al comodatario, che accetta, porzione dell’immobile denominato “Ex Direzione del Carcere”, sito in Campo nell’Elba (LI) – Isola di Pianosa, da destinare ad uso spazio espositivo e didattico/divulgativo per il costituendo “Museo delle Scienze geologiche e archeologiche dell’isola di Pianosa”, al fine di consentire la gestione di tale struttura all’interno della rete di servizi eco turistici dell’Area Protetta. La superficie concessa si compone di n. 9 vani oltre servizi, per un totale di mq.390 ca, dell’immobile censito al catasto foglio 58, mappale n. 11, oltre parte del corridoio in comune di accesso ai restanti locali di servizio che restano nella disponibilità dell’Amministrazione Comunale, meglio individuato nell’allegata planimetria, che costituisce parte integrante del presente atto.

**Art. 2 – Durata**

La durata del comodato è stabilita fino al 31.12.2023, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto. In accordo tra le parti potrà essere stabilita una proroga dei termini di validità. Il comodatario, alla scadenza del termine pattuito, si obbliga alla restituzione dell’immobile in oggetto al comodante, al quale, in ogni caso, nell’ipotesi di sopravvenuta ed urgente necessità, non risolvibile diversamente, è concesso di richiederne la restituzione, con preavviso di almeno 3 mesi e con giustificato motivo.

**Art. 3 – Stato dell’immobile**

Il comodatario dichiara di giudicare l’immobile idoneo alla funzione convenuta tra le parti. Il comodatario dichiara inoltre che l’immobile è provvisto di tutte le certificazioni di apparati ed impianti previste a norma di legge e che le stesse risultano in corso di validità, impegnandosi alla consegna in originale di tutta la documentazione relativa al comodante. Il comodatario si impegna altresì a riconsegnare l’immobile nelle medesime condizioni, salvo normale deperimento d’uso. Il comodatario si impegna, altresì, ad effettuare eventuali interventi di manutenzione straordinaria che si rendessero necessari per il regolare utilizzo dell’immobile.

**Art. 4 – Stato di conservazione**

La porzione di immobile è concessa per l’uso esclusivo sopra convenuto; non è consentito al comodatario cedere a terzi, il godimento del bene qui in comodato, né altresì cedere a terzi il presente contratto.

Nessuna miglioria, nuova opera o innovazione potrà essere eseguita dal comodatario senza preventivo consenso scritto del comodante.

**Art. 5 – Responsabilità**

Il comodatario è responsabile per ogni e qualsiasi danno che si dovesse verificare in conseguenza della conduzione e dell’uso della porzione di immobile concesso in comodato e lo stesso sarà tenuto come unico responsabile per i danni eventualmente arrecati a terzi, a tal fine il comodatario si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa.

**Art. 6 – Spese**

Non sono previste spese per il mantenimento dell’immobile a carico del comodatario, con esclusione del pagamento delle utenze e di eventuali altre spese derivanti da danni o incuria. Le spese di registrazione del presente atto sono a carico del comodatario, nella misura fissa di € 200,00 ex D.P.R. 131/1986, Tariffa I, Parte Prima, art.5.

**Art. 7 – Disciplina del contratto**

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le parti si rimettono alle norme del capo XIV (articoli 1803/1812) del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

*Il comodante Il comodatario*

*Dott. Arch.* Davide MONTAUTI Dr. Maurizio BURLANDO

(\*) Sottoscrizione apposta digitalmente ai sensi dell'art.15 della L.241/1990 e 21 del D.Lgs. 82/2005